

REGOLAMENTO (CE) N. 2011/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1996

che stabilisce il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva, per la campagna di commercializzazione 1996/97, ridotto a seguito del superamento del quantitativo massimo garantito nel corso delle campagne di commercializzazione 1994/95 e 1995/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 bis,

considerando che il regolamento (CE) n. 1583/96 del Consiglio⁽³⁾, ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento n. 136/66/CEE ha esteso il regime dei quantitativi massimi garantiti al prezzo d'intervento dell'olio d'oliva; che, per la campagna 1994/1995, per la quale il quantitativo massimo garantito è stato fissato a 1 350 000 tonnellate, la produzione stimata di olio d'oliva è stata fissata a 1 408 023 tonnellate, mentre la produzione definitiva di olio d'oliva per la stessa campagna è ammontata a 1 463 228 tonnellate; che, a norma dell'articolo 4 bis, secondo trattino occorre diminuire il prezzo d'intervento della campagna 1996/1997 in proporzione alla differenza tra il superamento del quantitativo massimo garantito determinato dalla produzione definitiva della campagna 1994/1995 rispetto alla produzione stimata;

considerando che, per la campagna 1995/1996, per la quale il quantitativo massimo garantito è stato fissato a 1 350 000 tonnellate, la produzione stimata di olio d'oliva

è stata fissata a 1 417 200 tonnellate; che, a norma dell'articolo 4 bis del regolamento n. 136/66/CEE, occorre diminuire il prezzo d'intervento per la campagna 1996/1997 in proporzione al superamento del quantitativo massimo garantito determinato dalla produzione stimata della campagna 1995/1996;

considerando che tuttavia tali riduzioni non possono essere superiori al valore limite del 3 % per campagna;

considerando che da quanto precede risulta che il prezzo d'intervento fissato per la campagna 1996/1997 dal regolamento (CE) n. 1583/96 deve essere ridotto del 3 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1996/1997 è fissato a 180,58 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

³⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 14.